CAMERA DEI DEPUTATI N. 1621

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

—

Modificazioni all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916

Seduta del 3 settembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il secondo e il terzo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, contengono disposizioni in ordine alla composizione, rispettivamente, della Commissione di scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione e della Commissione di scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di appello.

La prima di tali commissioni è presieduta, secondo quanto è previsto anche nell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, dal primo presidente della Corte suprema di cassazione ed è composta da quattro magistrati di Corte di cassazione, componenti effettivi, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la stessa Corte, presidente di Corte di appello e procuratore generale presso la stessa Corte), e da due magistrati di cassazione, componenti supplenti, dei quali uno deve ricoprire uno degli uffici direttivi già precisati.

La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di appello è presieduta dal procuratore generale presso la Corte di cassazione (articolo 13 della legge n. 195 del 1958) ed è composta da sei magistrati di Cassazione, dei quali quattro sono effettivi e due supplenti.

Le citate disposizioni non contengono nessuna norma circa la sostituzione dei presidenti delle Commissioni di scrutinio, in caso di loro assenza od impedimento, per modo che può verificarsi che tali Commissioni debbano interrompere i lavori di scrutinio, anche per non brevi periodi di tempo, per impedimento od assenza del presidente.

È necessario pertanto prevedere la possibilità di sostituire i presidenti delle Commissioni di scrutinio, disponendo che il presidente della Commissione di scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal più anziano dei componenti effettivi che ricopre uno degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di appello è sostituito, negli stessi casi, dal componente effettivo più anziano.

Conseguentemente, allo scopo di evitare che, in caso di sostituzione del presidente con uno dei componenti effettivi, che verrebbe a sua volta sostituito da uno dei due supplenti, le dette Commissioni possano incontrare ostacoli alla regolare costituzione, nell'ipotesi che siano impediti o assenti anche altri componenti effettivi, per i quali potrebbe venire meno la possibilità di sostituzione per difetto di supplenti, è consigliabile aumentare da due a quattro il numero dei componenti supplenti delle singole Commissioni di scrutinio. Di essi, tre, come gli effettivi, debbono appartenere alla carriera giudicante ed uno a quella requirente.

Il disegno di legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

A norma dell'articolo 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è stato chiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura, che nella seduta del 6 maggio 1964 ha deliberato di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione è composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

« La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello è composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

« In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione è sostituito dal componente effettivo più anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello è sostituito dal componente effettivo più anziano ».

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.